

P-5511/09IT
Risposta di Vladimír Špidla
a nome della Commissione
(4.12.2009)

La Commissione ricorda che il diritto comunitario non prevede un sistema di sicurezza sociale europeo unificato. Ogni Stato membro è responsabile del proprio sistema di sicurezza sociale e decide le prestazioni da erogare, le condizioni di ammissibilità e il valore di tali prestazioni. Tuttavia le disposizioni comunitarie, in particolare il regolamento 1408/71¹, stabiliscono norme e principi comuni che devono essere osservati da tutte le autorità nazionali quando si applica la legislazione nazionale. Queste norme garantiscono che l'applicazione delle varie legislazioni nazionali rispetti i principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Ciò facendo si assicura che l'applicazione delle varie legislazioni nazionali non colpisca negativamente le persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

Le prestazioni familiari rientrano nel campo di applicazione del regolamento 1408/71 e sono designate come "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I". L'allegato I non riguarda l'Italia e quindi non si applica in questo caso. Perciò se la "carta famiglia" del Friuli Venezia Giulia è una prestazione familiare come definito dal regolamento 1408/71, deve essere concessa in conformità del diritto comunitario, cioè nel rispetto dei principi di non-discriminazione e di parità di trattamento.

Inoltre, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia europea², un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento 1612/68³ include tutti i vantaggi la cui estensione ai lavoratori nazionali di altri Stati membri sembra suscettibile di facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità. Perciò se la "carta famiglia" non è una prestazione di sicurezza sociale e potrebbe essere considerata come un vantaggio sociale, dovrebbe essere concessa nel rispetto del principio di parità di trattamento e di non-discriminazione⁴ per i lavoratori migranti dell'UE e per le altre categorie di cittadini UE a norma degli articoli 12 e 18 del trattato CE.

Per quanto concerne la compatibilità della "carta famiglia" con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, va notato che il fatto di fornire un vantaggio sociale ad una categoria di persone che guadagnano più di € 5000 all'anno potrebbe costituire una discriminazione indiretta.

La direttiva 2000/43/CE statuisce che "sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere insieme persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".

La giustificazione deve essere valutata caso per caso e spetta ai giudici nazionali decidere se in un caso specifico una giustificazione è accettabile.

¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5 7 1971.

² Per esempio C-207/78 Even

³ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, GU L 257 del 19.10.1968.

⁴ Articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158 del 30 aprile 2004.